



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 263

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 8/DDL del 14 maggio 2024)

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11
“SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA
LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO,
TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO,
OLEOTURISMO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 maggio 2024.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”

Relazione:

L’art. 32 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” obbliga tutte le strutture ricettive turistiche, quelle cioè che forniscono, a pagamento, al turista alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente, a classificarsi come strutture alberghiere, all’aperto, complementari o in ambienti naturali, secondo i requisiti definiti per ciascuna tipologia dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento previsto dall’art. 31 della citata legge regionale.

Analogamente, l’art. 19 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo” impone alle aziende agricole, che svolgono attività agrituristica con ospitalità di turisti in alloggi ed in spazi aperti, di classificarsi secondo i requisiti definiti dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento.

L’art. 27 bis della citata L.R. n. 11/2013 disciplina, invece, gli obblighi di comunicazione di dati alla Regione dei titolari degli alloggi in locazione turistica, ove, a differenza delle precedenti tipologie di strutture ricettive, non si prestano servizi ai turisti durante il loro soggiorno e non esiste la classificazione regionale degli alloggi.

Nel Veneto, tutte le suddette strutture ricettive ricevono dalla Regione un proprio codice identificativo regionale (C.I.R.) quando sono registrate nella banca dati del Sistema informativo regionale del Turismo (S.I.R.T.) previsto dall’art. 13 della L.R. n. 11/2013, al fine di consentire ai loro titolari di comunicare per via telematica alla Regione i relativi dati di interesse turistico e statistico.

I locatori turistici, inoltre, hanno l’obbligo sia di esporre il C.I.R. presso l’ingresso esterno dell’alloggio in locazione, secondo le modalità definite nel Regolamento regionale n. 2/2019 e s.m.i. sia di pubblicare il C.I.R. nei siti internet e nei portali di prenotazione ricettiva ove pubblicizzano i loro alloggi, al fine di facilitare i controlli dei Comuni dei casi di abusivismo ricettivo.

Su questo quadro normativo regionale interviene in modo rilevante l’art.13 ter, “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale”, del D.L. 18/10/2023, n. 145 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, nel testo attualmente vigente, dopo la sua conversione avvenuta con Legge 15/12/2023, n. 191, pubblicata nella G.U. n. 293 del 16/12/2023, entrata in vigore il 17/12/2023.

Si evidenzia, infatti, che il comma 1 dell’art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 detta una nuova disciplina per i locatori turistici e per i titolari di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, ivi compresi gli agriturismi ricettivi,

tramite assegnazione, da parte del Ministero del Turismo, agli immobili da loro gestiti di un codice identificativo nazionale (C.I.N.).

Il Ministero del Turismo assegna il C.I.N. agli operatori turistici per creare e gestire una banca dati nazionale delle citate strutture, al fine, previsto dal comma 1 del citato art.13 ter, di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità.

L'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023, a differenza della normativa statale previgente in materia di banca dati nazionale delle locazioni brevi e delle strutture ricettive, dispone la prevalenza del C.I.N. assegnato dallo Stato rispetto al C.I.R. assegnato dalle Regioni.

Si prevede, infatti, che il C.I.N. sarà rilasciato dal Ministero del Turismo tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del locatore turistico o del locatore breve ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 13 ter citato, nel caso in cui l'unità immobiliare sia già dotata di uno specifico codice identificativo regionale/locale (C.I.R.), l'ente territorialmente competente (Regione oppure Provincia autonoma) sarà tenuto all'automatica ricodificazione dei codici identificativi regionali a suo tempo assegnati, (C.I.R.) aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 ter citato, il C.I.N. deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve, assicurando in ogni caso il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici.

L'art. 13 ter citato impone, inoltre, che il C.I.N. sia indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato, obbligando altresì gli intermediari immobiliari ed i soggetti che gestiscono portali telematici, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, di indicare il C.I.N. delle unità offerte.

La previsione nel D.L. n. 145/2023 di tali nuovi obblighi statali di esposizione all'ingresso e di pubblicità telematica del C.I.N. induce, pertanto, la Regione ad abrogare, per motivi di coordinamento normativo e di semplificazione amministrativa, gli analoghi obblighi regionali, con le relative sanzioni per la loro violazione, riguardanti l'esposizione all'ingresso e la pubblicità telematica del C.I.R. previsti dall'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013 per gli alloggi in locazione turistica.

Ai sensi del comma 15 dell'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023, i citati obblighi di richiesta del C.I.N. e della sua esposizione/indicazione, inizieranno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del C.I.N.

Va inoltre sottolineato che l'impianto sanzionatorio definito dal comma 9 dell'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 – nonostante la clausola di cedevolezza introdotta dal successivo comma 10 a favore delle sanzioni regionali, ove previste – risulta di difficile coordinamento con quello regionale definito dall'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013, con conseguenti difficoltà per gli operatori, esposti ad una disciplina non chiara, e per i comuni chiamati ad applicarla e ad affrontarne il

relativo contenzioso; infatti, le sanzioni previste dalla norma statale, quando disciplinano la stessa fattispecie, hanno pesi e criteri diversi da quelli delle norme regionali, dato che le sanzioni statali (cedevoli in presenza di sanzione prevista dalla Regione) prevedono minimi inferiori, con conseguente svantaggio per gli operatori del Veneto, che verrebbero gravati, per lo stesso comportamento, di sanzioni maggiori di quelle irrogate in altre parti del territorio nazionale.

Appare, pertanto, opportuno abrogare le sanzioni regionali per mancata esposizione fisica o indicazione sui portali di prenotazione del C.I.R./C.I.N. di cui alle lettere d) ed e) del comma 10 dell'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013.

Infine, non essendo stata definita dall'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 la disciplina relativa alle modalità di esposizione fisica del C.I.N., sia per i locatori che per i gestori di strutture ricettive classificate, appare necessario dare indicazioni per l'esposizione fisica dei C.I.N., confermando quelle già in essere per i locatori, come dettate con il Regolamento regionale n. 2/2019 e s.m.i. e prevedere analoghe disposizioni regolamentari per i gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 11/2013 e dalla L.R. n. 28/2012, onde evitare agli operatori difficoltà e incertezze applicative, con conseguenti rischi sanzionatori, nonché per evitare ai Comuni rischi di contenziosi nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo ad essi affidati dall'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023.

Per i suddetti motivi, nonché al fine di evitare una sovrapposizione di obblighi informativi regionali e statali e delle relative sanzioni per la loro violazione, a carico dei titolari delle strutture ricettive nel Veneto, nonché al fine di attuare il principio di leale collaborazione istituzionale con lo Stato, concorrendo, insieme alle altre Regioni, alla realizzazione e gestione della citata banca dati nazionale delle strutture ricettive, si propongono delle modifiche alle leggi regionali vigenti in materia di turismo ed agriturismo, per coordinarle con l'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023.

L'art. 1 del disegno di legge, propone, al comma 1, di precisare la definizione di unità abitativa ammobiliate ad uso turistico, contenuta nel comma 2, lettera c) dell'art. 27 della L.R. n. 11/2013, includendo, per motivi di coordinamento normativo con l'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023, anche le unità abitative oggetto dei contratti di locazione breve disciplinati, per motivi fiscali, dall'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, se detti contratti di locazione breve prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali durante il soggiorno dell'ospite, poiché tali servizi sono previsti dalla DGR n. 419/2015, quali requisiti della classificazione delle citate unità abitative ammobiliate ad uso turistico.

L'art. 2 del disegno di legge, propone, al comma 1, lettera a), di precisare la definizione di alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, contenuta nel comma 1 dell'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013, includendo, per motivi di coordinamento normativo con l'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023, anche gli alloggi oggetto dei contratti di locazione breve disciplinati, per motivi fiscali, dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017, se detti contratti di locazione breve non prevedono la prestazione dei servizi ai turisti durante il loro soggiorno, poiché tale esclusione di servizi figura, nell'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013, nella vigente definizione degli alloggi in locazione turistica, indipendentemente dalla durata della locazione.

L'art. 2 del disegno di legge, propone, al comma 1, lettera b), per motivi di coordinamento normativo con l'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 al fine di evitare contrasti tra la disciplina statale del C.I.N. e quella regionale del C.I.R. delle locazioni turistiche, una modifica dell'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013, rinviando ad un regolamento regionale la disciplina attuativa del citato art. 27 bis, ivi compresa la modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. dell'alloggio oggetto di locazione turistica.

L'art. 2 del disegno di legge, propone, al comma 1, lettera c), per motivi di coordinamento normativo con l'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 nella parte in cui disciplina la pubblicazione del C.I.N. su piattaforme digitali ed i relativi controlli comunali, l'abrogazione del comma 9 dell'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013, che prevede che, nell'ambito di attività di vigilanza sugli alloggi in locazione turistica, il comune competente può assumere e verificare le informazioni pubblicate su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva e procedere ad ispezioni nei modi e nei tempi consentiti dalla legge e nel rispetto della disciplina degli atti di accertamento dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'art. 2 del disegno di legge, propone, al comma 1, lettera d), per motivi di coordinamento normativo con l'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 nella parte in cui disciplina la sanzione applicata dal comune per la violazione dell'obbligo di pubblicazione telematica del C.I.N., l'abrogazione della lettera d) del comma 10 dell'art. 27 bis della L.R. n.11/2013, che prevede l'applicazione da parte del comune di una sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00, a chiunque offra in locazione turistica gli alloggi su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione ricettiva senza indicazione del C.I.R.

L'art. 2 del disegno di legge, propone, al comma 1, sempre alla lettera d), per motivi di coordinamento normativo con l'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 nella parte in cui disciplina la sanzione applicabile dal comune per la violazioni di obbligo di esposizione all'ingresso dell'edificio del C.I.N., l'abrogazione della lettera e) del comma 10 dell'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013, che prevede l'applicazione da parte del comune di una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00, a chiunque offra in locazione turistica gli alloggi senza rispettare le modalità di esposizione del C.I.R.

L'art. 3 del disegno di legge, propone, al comma 1, per motivi di coordinamento normativo con l'art. 13 ter del D.L. n. 145/2023 nella parte in cui disciplina l'obbligo del C.I.N. per tutte le strutture ricettive, ivi comprese le strutture classificate, l'introduzione dell'art. 31 bis nella L.R. n. 11/2013, che rinvia ad un regolamento regionale la disciplina delle modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle strutture ricettive classificate.

L'art. 4 del disegno di legge, propone, al comma 1, per motivi di coordinamento normativo con l'articolo 13 ter del D.L. n. 145/2023 nella parte in cui disciplina l'obbligo del C.I.N. per tutte le strutture ricettive, ivi compresi gli agriturismo, l'introduzione dell'art. 19 ter nella L.R. n. 28/2012 in materia di agriturismo, che rinvia ad un regolamento regionale la disciplina delle modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle

aziende agricole che esercitano ospitalità in alloggi agrituristici e in agricampeggi.

L'art. 5 del disegno di legge propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'art. 6 del disegno di legge dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012, N. 28 “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO, ITTITURISMO, PESCATURISMO, TURISMO RURALE, FATTORIA DIDATTICA, ENOTURISMO, OLEOTURISMO”

Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Alla lettera c) del comma 2, dell'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: “*e di cucina autonomi*” sono aggiunte le parole: “*, ivi comprese quelle oggetto dei contratti disciplinati dall’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, e successive modificazioni, se detti contratti prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali durante il soggiorno dell’ospite*”.

Art. 2 - Modifiche all’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. All'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2019, n. 23 “Disposizioni in materia di ricettività turistica”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: “*ad uso abitativo*”, sono inserite le seguenti: “*nonché gli alloggi dati in locazione breve ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,*”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“*4. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina l’applicazione del presente articolo e in particolare la modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. dell’alloggio oggetto di locazione turistica, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.*”;

c) il comma 9 è abrogato;

d) le lettere d) ed e) del comma 10 sono abrogate.

Art. 3 - Inserimento dell’articolo 31 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

“*Art. 31 bis - Codici identificativi delle strutture ricettive.*

1. *La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del*

Veneto”, disciplina le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle strutture ricettive, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 4 - Inserimento dell’articolo 19 ter nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”.

1. Dopo l'articolo 19 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 è inserito il seguente:

“Art. 19 ter - Codici identificativi delle aziende che esercitano attività di ospitalità.

1. La Giunta regionale, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, disciplina le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. delle aziende che esercitano attività di ospitalità in alloggi ai sensi dell’articolo 6 e in spazi aperti ai sensi dell’articolo 7, in conformità all’articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	7
Art. 2 - Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	7
Art. 3 - Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".	7
Art. 4 - Inserimento dell'articolo 19 ter nella legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo".....	8
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.	8
Art. 6 - Entrata in vigore.....	8